

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2018

Ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. (19A00623)

(GU n.28 del 2-2-2019)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio triennale 2017-2019»;

Visto l'art. 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016, come modificato dall'art. 13, comma 01, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, il quale ha istituito un apposito fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio triennale 2018-2020»;

Visto l'art. 1, comma 1072, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'art. 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 91 del 2018, il quale ha rifinanziato il predetto fondo da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche;

Visto, l'art. 1, comma 1073, della citata legge n. 205 del 2017 che prevede, a valere sugli stanziamenti previsti dal comma 1072 e nell'ambito dei settori di spesa ivi indicati, che una quota annua pari a 70 milioni di euro può essere destinata al finanziamento: a) degli interventi individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2015 di approvazione del «Piano stralcio aree metropolitane ed aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio di alluvione» e non ancora finanziati; b) degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, individuati ai sensi del comma 1074;

Visto, l'art. 1, comma 1074, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, il quale dispone che gli interventi di cui al comma 1073, lettera b), siano individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal CIPE su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Presidente del

Consiglio dei ministri del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base di un accordo di programma sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. I presidenti delle regioni o delle province autonome interessate possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a stipulare appositi mutui di durata massima quindicennale sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la società Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e nel limite delle risorse allo scopo destinate in sede di riparto del Fondo rifinanziato ai sensi del comma 1072. Le rate di ammortamento dei mutui attivati sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato;

Visto il decreto-legge del 28 settembre 2018, n. 109, che riduce la dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di 83 milioni di euro per l'anno 2018, di 195 milioni di euro per l'anno 2019, di 37 milioni di euro per l'anno 2020, di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2029;

Considerato che il riparto del citato fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato; che gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione e che, decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere;

Visto l'art. 13, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, che ha prorogato il termine per l'adozione dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al 31 ottobre 2018;

Considerato che i programmi di spesa, potranno essere realizzati utilizzando i contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e ferme restando le procedure per l'autorizzazione all'utilizzo dei contributi di cui all'art. 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'art. 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 1, comma 1075, della richiamata legge n. 205 del 2017, il quale stabilisce che al fine del monitoraggio degli interventi finanziati con le risorse del fondo da ripartire di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'effettivo utilizzo delle citate risorse, anche tenuto conto del monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e delle risultanze del più recente rendiconto generale dello Stato, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, una apposita relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati ed un aggiornamento della previsione sugli ulteriori stati di avanzamento nonché sulle principali criticità riscontrate nell'attuazione delle opere;

Viste le proposte presentate dalle amministrazioni centrali dello Stato;

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 7 marzo 2018, n. 74;

Visto l'art. 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, come

modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2018 che ha disposto, che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, siano adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Considerato che allo stato occorre procedere alla ripartizione delle risorse del fondo;

Visti i pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' disposta la ripartizione del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra le amministrazioni centrali dello Stato in relazione ai settori di spesa indicati dalla citata norma, come da elenco allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Nell'ambito dei settori di spesa indicati ai sensi del comma 1, gli interventi sono individuati secondo le procedure previste dalla vigente legislazione, anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di Governo decentrati ed il sistema delle autonomie.

3. I programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), conseguentemente devono essere corredati del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice identificativo della gara (CIG) anche se non perfezionato ai sensi della delibera n. 1 del 2017 dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC). I soggetti attuatori degli interventi relativi al citato programma sono tenuti al costante aggiornamento dei dati.

4. Ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticita' riscontrate nell'attuazione degli interventi, ciascun Ministero invia entro il 15 settembre di ogni anno una apposita relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Roma, 28 novembre 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tria

Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Moavero Milanesi

Il Ministro dell'interno
Salvini

Il Ministro della giustizia
Bonafede

Il Ministro della difesa
Trenta

Il Ministro
dello sviluppo economico
Di Maio

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio

Il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Costa

Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Toninelli

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Bussetti

Il Ministro per i beni e
le attivita' culturali
Bonisoli

Il Ministro della salute
Grillo

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 53

Allegato 1

Riparto Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese per lettera - Ministero

Parte di provvedimento in formato grafico

Riparto Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per lettera – Ministero

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTALE
a) trasporti e viabilità	9.100.000	0	160.000.000	214.764.000	235.000.000	256.194.000	419.164.000	445.000.000	560.000.000	595.000.000	699.836.000	835.782.000	1.113.696.000	1.000.200.000	1.123.100.000	1.134.564.000	8.801.400.000
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	9.100.000	0	160.000.000	214.764.000	235.000.000	256.194.000	419.164.000	445.000.000	560.000.000	595.000.000	699.836.000	835.782.000	1.113.696.000	1.000.200.000	1.123.100.000	1.134.564.000	8.801.400.000
b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale	47.560.000	110.200.000	210.740.000	231.000.000	272.140.000	258.170.000	327.090.000	331.200.000	373.100.000	380.400.000	354.300.000	252.100.000	200.000.000	70.000.000	30.000.000	30.000.000	3.478.000.000
MINISTERO AMBIENTE	10.560.000	25.500.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	43.940.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000.000
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	37.000.000	84.700.000	160.740.000	181.000.000	228.200.000	258.170.000	327.090.000	331.200.000	373.100.000	380.400.000	354.300.000	252.100.000	200.000.000	70.000.000	30.000.000	30.000.000	3.298.000.000
c) Infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione	17.000.000	77.490.000	113.995.361	117.370.000	83.790.000	73.830.000	74.000.000	80.000.000	75.000.000	40.307.559	30.000.000	9.400.000	0	0	0	0	792.182.920
MINISTERO AGRICOLTURA	12.000.000	17.490.000	26.195.361	34.570.000	13.790.000	8.830.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.875.361
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	5.000.000	60.000.000	87.800.000	82.800.000	70.000.000	70.000.000	80.000.000	80.000.000	75.000.000	40.307.559	30.000.000	9.400.000	0	0	0	0	684.307.559
d) ricerca	61.860.000	89.480.000	90.734.639	73.396.000	75.952.000	70.026.000	71.706.000	71.640.000	94.740.000	91.160.000	99.900.000	93.240.000	98.860.000	103.210.000	106.190.000	108.930.000	1.401.024.639
MINISTERO DELLA DIFESA	6.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.000.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
MINISTERO AGRICOLTURA	1.020.000	5.000.000	4.504.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.524.639
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	0	1.000.000	4.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000.000
MINISTERO ISTRUZIONE	19.640.000	46.280.000	50.960.000	36.230.000	36.620.000	42.860.000	44.540.000	51.640.000	64.740.000	81.160.000	89.900.000	93.240.000	98.860.000	103.210.000	106.190.000	108.930.000	1.075.000.000
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	30.000.000	30.000.000	25.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000.000
MINISTERO DELLA SALUTE	5.100.000	3.000.000	6.070.000	2.166.000	4.332.000	2.166.000	2.166.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	55.000.000
e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico,	19.000.000	144.000.000	196.630.000	125.910.000	110.260.000	152.687.396	141.469.745	125.232.678	126.064.906	128.605.255	116.308.508	147.852.709	146.943.675	145.363.568	143.989.497	141.567.653	2.111.885.590
MINISTERO AMBIENTE	9.000.000	24.000.000	60.930.000	111.210.000	100.860.000	143.687.396	132.469.745	110.232.678	101.064.906	103.605.255	106.308.508	110.852.709	96.943.675	95.363.568	93.989.497	91.567.653	1.492.083.590
MINISTERO DELLA DIFESA	10.000.000	10.000.000	15.700.000	14.700.000	9.400.000	9.000.000	9.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	10.000.000	37.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	385.800.000
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	0	110.000.000	120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000.000
f) edilizia pubblica compresa quella scolastica, universitaria e sanitaria	191.546.847	235.535.754	286.024.000	236.642.475	229.239.973	199.710.952	222.547.548	213.555.346	323.538.229	367.513.562	375.139.217	429.307.170	499.678.754	651.062.283	579.505.906	580.179.926	5.620.727.942
MINISTERO DELLA DIFESA	0	0	0	6.660.000	12.000.000	15.000.000	40.000.000	45.000.000	120.000.000	100.000.000	95.000.000	166.000.000	229.500.000	337.300.000	258.600.000	238.600.000	1.683.660.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	7.869.160	26.057.500	37.387.500	53.052.100	38.887.500	24.505.840	31.555.600	22.937.500	24.750.000	31.043.750	34.594.400	25.762.500	18.937.380	15.807.620	13.153.750	13.232.500	419.534.600
MINISTERO DELL'INTERNO	6.530.000	22.000.000	47.530.000	39.310.000	57.030.000	30.825.000	20.502.000	19.565.000	13.500.000	11.628.000	0	0	0	0	0	0	268.480.000
MINISTERO AFFARI ESTERI	1.580.000	2.050.000	2.150.000	4.310.000	4.550.000	5.650.000	6.820.000	7.070.000	8.330.000	9.270.000	0	0	0	0	0	0	51.780.000
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	34.800.000	36.400.000	40.000.000	15.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	10.000.000	10.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	476.200.000
MINISTERO BENI CULTURALI	0	0	0	43.946.375	39.564.473	31.826.112	21.505.948	22.112.846	27.808.229	31.881.812	36.514.817	37.844.670	35.241.374	39.284.663	40.462.156	37.057.426	445.050.901
MINISTERO AGRICOLTURA	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	36.337.687	30.758.254	37.246.500	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	135.342.441
MINISTERO ISTRUZIONE	61.360.000	49.320.000	62.950.000	20.190.000	21.340.000	39.380.000	44.320.000	64.870.000	96.150.000	130.690.000	176.030.000	185.700.000	202.000.000	214.670.000	223.290.000	231.290.000	1.843.550.000
MINISTERO DELLA SALUTE	43.030.000	67.950.000	57.740.000	54.174.000	25.848.000	20.524.000	25.844.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295.130.000
g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni	160.800.000	384.600.000	600.000.000	632.442.355	674.360.544	651.906.849	708.202.335	836.920.000	519.856.449	464.710.000	473.290.000	317.621.314	109.831.664	129.205.974	110.147.041	100.591.812	6.874.486.337
MINISTERO DELLA DIFESA	33.300.000	153.000.000	260.800.000	316.542.355	320.960.544	287.506.849	316.112.335	241.000.000	154.286.449	140.000.000	60.000.000	52.000.000	0	0	0	0	2.305.508.532
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	80.000.000	100.000.000	130.000.000	30.000.000	50.000.000	23.000.000	28.900.000	20.020.000	26.950.000	63.160.000	104.890.000	31.821.314	38.031.664	124.205.974	110.147.041	100.591.812	1.061.717.805
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	47.500.000	131.600.000	209.200.000	285.900.000	303.400.000	341.400.000	363.190.000	575.900.000	338.620.000	296.550.000	308.400.000	233.800.000	71.800.000	0	0	0	3.507.260.000
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali	34.842.840	131.715.560	210.455.560	106.512.208	67.818.340	60.119.692	65.587.682	31.430.113	52.535.794	64.227.673	53.292.856	95.277.012	80.776.866	92.878.851	100.552.225	106.716.649	1.354.379.921
MINISTERO DELLA DIFESA	6.400.000	6.500.000	11.100.000	8.000.000	8.000.000	12.000.000	10.000.000	17.500.000	30.000.000	30.000.000	15.000.000	60.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	524.500.000
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	2.610.840	2.715.560	3.715.560	4.515.560	4.215.560	3.715.560	3.315.560	1.703.060	2.707.780	1.503.060	2.410.680	2.851.720	5.584.280	5.515.560	8.023.340	9.940.560	65.044.240
MINISTERO DELL'INTERNO	4.272.000	17.000.000	29.840.000	40.000.000	50.000.000	42.275.000	40.928.000	10.845.000	18.090.000	30.732.000	33.600.000	30.060.000	12.990.000	4.908.000	10.000.000	14.460.000	390.000.000
MINISTERO AFFARI ESTERI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE	15.600.000	99.800.000	160.300.000	50.250.000	2.130.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328.220.000
MINISTERO BENI CULTURALI	0	0	0	2.746.648	2.472.780	1.989.132	1.344.122	1.382.053	1.738.014	1.992.613	2.282.176	2.365.292	2.202.586	2.455.291	2.528.885	2.316.089	27.815.681
MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO	2.100.000	4.700.000	4.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.300.000
MINISTERO ISTRUZIONE	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
i) prevenzione del rischio sismico	1.637.500	89.562.500	101.862.500	145.318.984	121.750.296	116.303.580	105.901.718	99.351.779	102.942.643	105.488.633	108.384.261	109.215.419	107.588				